


REPUBBLICA ITALIANA



BOLLETTINO UFFICIALE DELLA REGIONE LIGURIA

Direzione, Amministrazione: Tel. 010 54.851
 Redazione: Tel. 010 5485663 - 4974 - Fax 010 5485531
 Abbonamenti e Spedizioni: Tel. 010 5485363

Internet: www.regione.liguria.it
 E-mail: abbonati@regione.liguria.it
 E-mail: burl@regione.liguria.it

PARTE PRIMA

Genova - Via Fieschi 15

CONDIZIONI DI VENDITA: Ogni fascicolo €. 2,50. "La vendita è effettuata esclusivamente in Genova presso la Libreria Giuridica-Galleria E. Martino 9."

CONDIZIONI DI ABBONAMENTO: Con decorrenza annuale:

Canone globale: €. 160,00 - Parte I: €. 40,00 - Parte II: €. 80,00 - Parte III: €. 40,00 - Parte IV: €. 35,00 - Sconto alle librerie: 10% - È esclusa la fatturazione. I Supplementi Straordinari (Leggi finanziarie, Ruolo nominativo S.S.n., ...) non sono compresi nei normali canoni di abbonamento, il singolo prezzo viene stabilito dall'Ufficio di Presidenza; degli atti in essi contenuti ne viene data notizia sul corrispondente fascicolo ordinario. Il costo dei fascicoli arretrati è il doppio del prezzo di copertina. I fascicoli esauriti sono prodotti in fotocopia il cui prezzo è di €. 0,13 per facciata. I fascicoli non recapitati devono essere richiesti entro 30 giorni.

CONDIZIONI DI PUBBLICAZIONE E TARIFFE: Tutti gli annunci e avvisi dei quali si richiede la pubblicazione sul B.U.R.L. devono essere prodotti in originale, redatti in carta da bollo nei casi previsti dal D.p.r. 26.10.1972 n. 642 e s.m., con allegate due fotocopie, firmati dalla persona responsabile che richiede la pubblicazione, con l'indicazione della qualifica o carica sociale. Il costo della pubblicazione è a carico della Regione quando la pubblicazione è prevista da leggi e regolamenti regionali - Alle richieste di pubblicazione onerosa deve essere allegata la ricevuta del versamento sul c/c postale dell'importo dovuto, secondo le **TARIFFE** vigenti: diritto fisso di intestazione €. 5,00 - Testo €. 2,00 per ciascuna linea di scrittura (massimo 65 battute) o frazione, compresa la firma dattiloscritta. Sconto del 10% sui testi anticipati per posta elettronica.

TERMINI DI PUBBLICAZIONE: Si pubblica di regola il mercoledì, se coincidente con festività, il primo giorno successivo non festivo. Gli annunci, avvisi e bandi di concorso da pubblicarsi entro i termini stabiliti devono pervenire alla Redazione del B.U.R.L. Via Fieschi 15 - 16121 Genova, entro le ore 12 dei due mercoledì precedenti l'uscita del Bollettino, la scadenza indicata deve essere di almeno 15 giorni dalla data di pubblicazione, pena la mancata pubblicazione.

CONDIZIONI DI PAGAMENTO: Il pagamento degli abbonamenti e delle inserzioni deve avvenire esclusivamente mediante versamento sul c/c postale N.00459164 intestato al Bollettino Ufficiale Regione Liguria, Via Fieschi,15 - 16121 Genova indicando a tergo del certificato di allibramento, la causale del versamento. L'Amministrazione non risponde dei ritardi causati dalla omissione di tale indicazione.

Poligrafica Ruggiero s.r.l. - Nucleo Industriale Pianodardine AVELLINO
 Pubblicazione settimanale - "Poste Italiane S.p.A. - Spedizioni in A.P. - 70% - DCB Avellino - n. 180/2005"

PARTE PRIMA

Atti di cui all'art. 3 della Legge Regionale 24 Dicembre 2004 n.32

SOMMARIO**LEGGE REGIONALE 26 Ottobre 2011 N. 28**

Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.

pag. 3

LEGGE REGIONALE 26 Ottobre 2011 N. 29

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali)'.

pag. 7

CORTE COSTITUZIONALE

Sentenza 5 ottobre 2011 n. 263 nel giudizio di legittimità costituzionale dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali).

pag. 10

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla L.R. 21/2011 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2011 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modifiche e integrazioni" pubblicata nel 2° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 15 del 10 agosto 2011, parte I.

pag. 14

LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 2011 N. 28

Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale.

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA

promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Strumenti per il miglioramento dell'efficienza e dell'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile)

1. La Regione promuove la predisposizione di strumenti idonei a migliorare l'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale. A tal fine definisce, direttamente o tramite l'individuazione di una o più Aziende e/o enti del Servizio Sanitario Regionale a cui attribuire il relativo incarico, un programma assicurativo di gestione diretta del rischio tramite un fondo speciale dedicato.
2. Il fondo speciale è destinato al finanziamento degli esborsi che le Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale debbono sostenere per il risarcimento dei sinistri.
3. Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano, per quanto compatibili, alle sinistrosità concernenti le gestioni liquidatorie in campo sanitario costituite ai sensi dell'articolo 2, comma 14, della legge 28 dicembre 1995, n. 549 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica) e successive modificazioni ed integrazioni.

Articolo 2

(Competenze della Giunta regionale)

1. La Giunta regionale definisce:
 - a) i criteri e le modalità di gestione del programma assicurativo individuando una o più Aziende o enti del Servizio Sanitario Regionale incaricati della gestione;
 - b) l'ammontare del fondo speciale sufficiente a far fronte agli esborsi da sostenere;
 - c) la quota di fondo sanitario di competenza di ogni singola Azienda o ente del Servizio Sanitario Regionale da destinarsi al fondo speciale;
 - d) gli indirizzi in merito alle modalità di gestione delle sinistrosità afferenti le gestioni liquidatorie.

Articolo 3

(Norma finanziaria)

1. Gli oneri derivanti dall'attuazione della presente legge sono a carico del Fondo Sanitario Regionale.

La presente legge regionale sarà pubblicata nel Bollettino Ufficiale della Regione. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 26 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 2011 N. 28

PREMESSA: *I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.*

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) *La Giunta regionale, su proposta dell'Assessore Claudio Montaldo, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 40 in data 16 settembre 2011;*
- b) *il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 22 settembre 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 170;*
- c) *è stato assegnato alla III Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno e alla II Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 85, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 23 settembre 2011;*
- d) *la III Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 20 ottobre 2011;*
- e) *la II Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 24 ottobre 2011;*
- e) *è stato esaminato ed approvato all'unanimità con emendamenti dal Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2011;*
- f) *la legge regionale entra in vigore il 17 novembre 2011.*

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Quaini S.)

il presente disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea legislativa, costituisce il risultato del percorso istruttorio affrontato in sede di esame referente da parte della III Commissione. Nelle sedute dedicate all'esame di tale iniziativa dell'Esecutivo regionale, la Commissione ha approfondito il contenuto dell'articolato, concordando lo stralcio dal testo originario dei Titoli recanti ulteriori disposizioni di razionalizzazione del Servizio Sanitario Regionale e in materia di Servizi Sociali e di cooperazione internazionale. Pertanto, l'esame ha riguardato soltanto la parte rimanente, cioè gli articoli relativi al Programma assicurativo per rischi di responsabilità civile delle Aziende ed enti del Servizio Sanitario Regionale, quali disposizioni ritenute di carattere urgente (ex articoli 3, 4 e 5).

In particolare nel dibattito che si è svolto in Commissione, è emerso l'attuale stato di difficoltà nella gestione del rischio della responsabilità civile e professionale nel settore sanitario, circostanza certamente nota, con la precisazione che molteplici fattori hanno sensibilmente contribuito a determinare una crisi del mercato assicurativo e ad inasprire le regole di assunzione del rischio da parte delle Compagnie di Assicurazione. Al contempo, anche le pronunce della Magistratura hanno esteso il concetto di colpa ed hanno contribuito ad aumentare il numero dei danni che il mercato assicurativo è chiamato a risarcire per responsabilità del medico o della struttura sanitaria.

La gravità del contenzioso, connesso alle maggiori aspettative dei pazienti-utenti in materia di salute, ha generato pericolose conseguenze quali:

- *incremento significativo dei premi delle polizze;*
- *scomparsa dal mercato dei principali attori del mercato assicurativo italiano;*
- *affermazione oligopolistica di mercati esteri specializzati, che tuttavia utilizzano frequentemente un approccio strategico di breve periodo.*

Al riguardo i risultati di studi condotti a livello nazionale nel 2011 hanno dimostrato che le Regioni che hanno realizzato un progetto centralizzato delle polizze assicurative della Responsabilità Civile Sanitaria hanno subito nel periodo 2001 2008 incrementi di costo inferiori (circa il 30% in meno) rispetto alle regioni che non hanno adottato queste misure.

In conseguenza della situazione venutasi a creare, la Regione Liguria ha inteso promuovere il progetto di gestione centralizzata del rischio sanitario come di seguito sintetizzato:

- *organizzazione e costituzione di un fondo unico regionale con il quale sarà garantito il finanzia-*

mento dei risarcimenti per danni a terzi causati nell'esercizio dell'attività sanitaria da parte di tutte le aziende sanitarie locali, ospedaliere e IRCCS facenti parte del SSR della Liguria, fino ad un importo massimo di € 350.000,00 per evento e senza applicazione di franchigie;

- predisposizione di coperture assicurative per il finanziamento dei risarcimenti eccedenti tale soglia e fino ad un massimo di € 5.000.000,00 per sinistro ed € 25.000.000,00 per anno e per ciascuna Azienda. La selezione dell'impresa assicurativa, cui sarà affidata la copertura di tale fascia di rischio, avverrà mediante apposita gara unica regionale a norma europea;
- la gestione dei sinistri rientranti nel fondo unico regionale verrà svolta dalle Aziende che si avvarranno di specifici Comitati di Valutazione Sinistri e di un "Loss Adjuster", anch'esso individuato mediante la suddetta gara.

Attraverso il progetto sopra illustrato, l'Ente Regione si prefigge di conseguire alcuni importanti vantaggi, quali:

- sensibile contenimento dei costi di gestione del rischio sanitario;
- riduzione dei flussi di cassa, su di una finestra temporale non inferiore a 5 anni;
- razionalizzazione e uniformità nelle gestioni dei sinistri in tutte le Aziende.

Per la prospettazione degli obiettivi e per la determinazione delle soglie ottimali di operatività del fondo, è stato dato avvio ad una articolata analisi di natura tecnica ed economica che ha interessato la rilevazione di sinistri di responsabilità sanitaria occorsi nell'intera Regione Liguria lungo un arco temporale storico di 10 anni. L'inserimento nel programma regionale avverrà in due fasi temporali distinte: la prima relativa a 6 aziende, con contratto in scadenza il prossimo 31 dicembre 2011 (con facoltà di attivazione anticipata da parte di ASL 2 Savonese per le note vicende implicanti la LCA dell'attuale assicuratore); la seconda relativa alle restanti 4 aziende con decorrenza 31 dicembre 2013, ma con facoltà di anticipare tale ingresso in caso di rescissione delle attuali polizze assicurative.

Pertanto, l'articolato si distingue in:

- articolo 1, recante gli strumenti per il miglioramento dell'efficienza e l'economicità nella gestione dei rischi di responsabilità civile, garantendo un programma assicurativo che comprende un fondo speciale, nonché specifici contratti assicurativi;
- articolo 2, recante l'attribuzione delle competenze in capo alla Giunta regionale per l'individuazione dei criteri e delle modalità di gestione del programma assicurativo, l'ammontare del fondo speciale e la quota di competenza di ciascuna Azienda del SSR da destinare al finanziamento del fondo speciale;
- articolo 3, recante la copertura finanziaria del fondo speciale.

Al fine di agevolare la comprensione delle tematiche oggetto del disegno di legge in esame, unitamente ad un ulteriore approfondimento con soggetti competenti, la Commissione ha programmato un incontro convocando i Rappresentanti delle Società Marsh e Willis, principali Broker assicurativi, che hanno contribuito ad una descrizione del progetto, illustrando diversi aspetti e problematiche e cercando di offrire una risposta adeguata ai quesiti posti dai Signori Commissari. Nel merito, è stata descritta l'evoluzione della problematica della responsabilità medica delle strutture sanitarie che ha determinato l'aumento progressivo delle richieste di risarcimento, degli indennizzi da corrispondere ai danneggiati e dei premi assicurativi e franchigie relative ad ogni tipologia di sinistro. E' stata, inoltre, rilasciata una panoramica sull'organizzazione attuale delle Aziende sanitarie della Liguria, una comparazione con analoghi progetti avviati e in corso di attuazione in altre Regioni italiane, una spiegazione sulle modalità di analisi dei dati raccolti, un'informazione sulla nuova gestione dei sinistri e della figura del Loss Adjuster.

Risultato dell'audizione è stato, quindi, il raggiungimento di una chiarificazione sulle perplessità espresse nel corso del dibattito e l'esame in Commissione si è concluso con l'espressione di un voto favorevole ad ampia maggioranza. Auspico, pertanto, che anche in sede di Aula, il disegno di legge ottenga vasto consenso da parte dei Rappresentanti di tutte le forze politiche, al fine di consentire alla Regione Liguria di approvare una legge in tempi rapidi per consentire alle Aziende sanitarie, ormai prossime alla scadenza dei contratti assicurativi in essere, di procedere con l'adozione del nuovo modello, evitando interruzioni nel sistema di copertura assicurativa.

Relazione di minoranza (Consigliere Capurro A.E.)

La pratica in oggetto concerne l'ipotesi di auto assicurare con un Fondo di garanzia i sinistri sanitari fino a un importo di 350.000 euro e di assicurare tramite gara, già bandita, i sinistri sopra i 350.000 con

un costo annuo a base di gara di 15.000.000 di euro.

Premesso che la Regione e gli enti pubblici dovrebbero, a mio avviso, avere costi certi visto che le entrate sono fisse e, quindi, coprire i rischi senza incertezze, ma qualora si decidesse di auto assicurare i rischi sanitari bisognerebbe adottare la forma più economica e tale non mi pare quella proposta con forma mista autoassicurazione più assicurazione, alla luce dello studio effettuato dell'andamento dei costi per risarcimento danni dell'ultimo decennio o meglio dell'ultimo quinquennio.

Per il mio studio mi sono avvalso della relazione fatta da Marsh che ha suddiviso i sinistri storici per classi di dimensioni di perdita (sommatoria di quanto pagato o da pagare per i sinistri tra la quota a carico della Regione a titolo di franchigia e quanto a carico delle assicurazioni)

	Costi per Sinistri				Totale
	fino a 350.000 euro		superiori a 350.000		
Anni 2001-2010	176.706.275	84,05%	33.544.375	15,95%	210.250.650
Media annua	17.670.000		3.354.000		21.025.065
Anni 2006-2010	105.010.000	90,60%	10.840.000	9,40%	115.850.000
Media annua	21.002.000		2.168.000		23.170.000
Anni 2008-2010	70.065.000	90,60%	7.299.000	9,40%	77.364.000
Media annua	23.355.000		2.433.000		25.788.000

A fronte dei valori dei sinistri di cui sopra, c'è da rilevare il costo annuo base 2011 delle polizze di assicurazione pari a euro 27.054.000 e della franchigia a carico della Regione pari ad euro 15.415.000.

Pertanto, ad esempio, negli ultimi 5 anni le compagnie hanno incassato un totale premi di euro 135.270.000 ($27.054.000 \times 5 =$) e hanno avuto costi per 38.775.000 ($23.170.000 \times 5 = 115.850.000 -$ franchigia $15.415.000 \times 5 = 77.075.000$), nell'ipotesi di utilizzo totale della franchigia.

Da quanto sopra emerge, inoltre, che assistiamo a un aumento, a seconda del periodo esaminato, da 17.670.000 a 23.355.000 per i sinistri in franchigia fino a 350.000 e a una diminuzione da 3.354.000 a 2.433.000 per i sinistri fuori franchigia che saranno oggetto di assicurazione con un costo annuo previsto di 15.000.000.

Cioè, la Regione pagherà 15.000.000 annui di premi per coprire rischi che in 10 anni hanno avuto come massimo una media di 3.354.000 e negli ultimi 5 anni una media di 2.168.000.

I numeri di cui sopra evidenziano che con 2 annualità di premi si sostengono costi per 30.000.000 che sono pari ai sinistri di 14 anni, se si prende a base la media degli ultimi 5 anni, di 12 anni, se si prende a base la media degli ultimi 3 anni, e di 9 anni, se si prende a base la media degli ultimi 10 anni.

Dai dati esaminati si può trarre la prima conclusione e la prima criticità della pratica in esame: l'importo a base della gara, che risulta dalla relazione Marsh, è troppo alto e la gara andrebbe sospesa in autotutela.

Passando ad esaminare l'istituzione del fondo garanzia a copertura dei rischi fino a 350.000 euro, credo che, prescindendo dalle osservazioni in merito alla opportunità o meno di avere costi certi, bisognerebbe che il consiglio regionale rinviasse la pratica, onde permettere di revocare in autotutela la gara per l'assicurazione dei rischi superiori a 350.000 euro, e la giunta riproponesse l'autoassicurazione su tutti i sinistri, come ha fatto, per esempio la Toscana, con ottimi risultati, con nuovi ed adeguati valori del fondo di garanzia che dovrebbe essere a regime nel 2014, quando entreranno a farne parte tutte le aziende sanitarie, di euro 24/25 milioni per tener conto del valore medio dei sinistri degli ultimi 5 anni pari a 23.170.000 euro e dell'aumento dei costi inflattivi.

Ovviamente il fondo per gli anni 2012 - 2013 dovrà essere inferiore in quanto concerne solo 6 aziende su 10, essendo le altre 4 assicurate sino al 31 dicembre 2013.

In ogni caso visto che i sinistri vengono liquidati, secondo i dati forniti dall'ANIA, nella prima annualità solo per il 6,9 % del totale e nella seconda annualità si arriva al 18,8 %, dopo il primo anno in base all'andamento totale dei sinistri si potrà agevolmente ritarare l'accantonamento del fondo di garanzia senza creare alcun problema alle casse regionali.

Se si accogliesse questa soluzione, si avrebbe un risparmio rispetto ai costi preventivati di 37.715.000 (22.715.000 euro di fondo e 15.000.000 di polizza di assicurazione) di circa 13.000.000 euro l'anno.

C'è inoltre da rilevare l'ulteriore costo che ci sarebbe nel caso di copertura assicurativa dei sinistri sopra i 350.000 euro per la franchigia di 350.000 euro che si applicherebbe su ogni sinistro, ad esempio per un sinistro di 1.000.000, 650.000 li pagherebbe l'assicurazione e 350.000 la Regione.

Nell'ultimo decennio i sinistri superiori a 350.000 euro sono stati 80, tale numero porterebbe ad un costo annuo medio di 8 sinistri da 350.000 euro per complessivi 2.800.000 euro.

La pratica va, quindi, a mio avviso ritirata o respinta e riproposta con la autoassicurazione totale o con l'assicurazione totale, in quanto il sistema misto, come è stato proposto, ha costi elevatissimi per la polizza di assicurazione pari a 15.000.000 annui a fronte di una media dei risarcimenti degli ultimi 5 anni di 2.168.000.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La legge 28 dicembre 1995, n. 549 è pubblicata nella G.U. 29 dicembre 1995, n. 302, S.O..*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Salute e Servizi Sociali – Settore Affari Giuridici e Politiche del Personale.

LEGGE REGIONALE 26 OTTOBRE 2011 N. 29

Modifiche ed integrazioni alle leggi regionali 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette) e 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio). Abrogazione della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali)".

Il Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ha approvato.

IL PRESIDENTE DELLA GIUNTA promulga

la seguente legge regionale:

Articolo 1

(Inserimento di articolo nella legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette))

1. Dopo l'articolo 4 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni è inserito il seguente:

“Articolo 4 bis (Aree contigue)

1. Alle aree contigue alle aree naturali protette si applicano le disposizioni dell'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modificazioni ed integrazioni. I relativi atti sono adottati dalla Giunta regionale, previa intesa con gli enti ivi previsti.
2. All'interno delle aree contigue l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.”.

Articolo 2

(Modifica dell'articolo 17 della l.r. 12/1995)

1. Alla lettera a) del comma 3 dell'articolo 17 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni le parole: “nonché l'individuazione delle aree contigue di cui all'articolo 32 della legge n. 394/1991 per le finalità ivi stabilite” sono soppresse.

Articolo 3
(Modifica dell'articolo 43 della l.r. 12/1995)

1. Al comma 2 dell'articolo 43 della l.r. 12/1995 e successive modificazioni ed integrazioni, le parole: "Nelle riserve naturali e nelle aree classificate parco naturale" sono sostituite dalle seguenti: "Nelle riserve naturali, nelle aree classificate parco naturale e nelle aree contigue".

Articolo 4
(Modifica della legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio))

1. I commi 18, 19 e 20 dell'articolo 25 della l.r. 29/1994 e successive modificazioni ed integrazioni sono abrogati.

Articolo 5
(Abrogazione di norme)

1. La legge regionale 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali) è abrogata.

Articolo 6
(Dichiarazione d'urgenza)

1. La presente legge è dichiarata urgente ed entra in vigore il giorno stesso della sua pubblicazione nel Bollettino Ufficiale della Regione Liguria.

E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e farla osservare come legge della Regione Liguria.

Data a Genova addì 26 ottobre 2011

IL PRESIDENTE
Claudio Burlando

NOTE INFORMATIVE RELATIVE ALLA LEGGE REGIONALE
26 OTTOBRE 2011 N. 29

PREMESSA: I testi eventualmente qui pubblicati sono redatti dalla Vice Segreteria Generale dell'Area del Processo Normativo – Ufficio Assemblea del Consiglio regionale – Assemblea legislativa della Liguria ai sensi dell'art. 7 della legge regionale 24 dicembre 2004 n. 32, al fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge citate o alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi originari.

1. DATI RELATIVI ALL'ITER DI FORMAZIONE DELLA LEGGE

- a) La Giunta regionale, su proposta l'Assessore Raffaella Paita, ha adottato il disegno di legge con deliberazione n. 37 in data 5 agosto 2011;
- b) il disegno di legge è stato presentato al Consiglio regionale in data 16 agosto 2011, dove ha acquisito il numero d'ordine 166;
- c) è stato assegnato alla IV Commissione consiliare ai sensi dell'articolo 83, comma 1 del Regolamento interno del Consiglio in data 8 settembre 2011;
- d) la IV Commissione consiliare si è espressa favorevolmente a maggioranza nella seduta del 24 ottobre 2011;
- e) è stato esaminato ed approvato a maggioranza dal Consiglio regionale nella seduta del 25 ottobre 2011;
- f) la legge regionale entra in vigore il 2 novembre 2011.

2. RELAZIONI AL CONSIGLIO

Relazione di maggioranza (Consigliere Scibilia S.)

Con questo disegno di legge, ora sottoposto all'attenzione dell'Assemblea Legislativa, la Regione Liguria intende procedere alla modifica ed integrazione alla legge regionale n. 12 del 1995 in materia di riordino di aree protette nonché alla legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 relativa alla protezione della fauna omeoterma ed al prelievo venatorio.

Come noto, la Corte Costituzionale con sentenza n. 263 del 12 ottobre 2011, ha dichiarato l'illegittimità dell'articolo 1, comma 1 della legge regionale 7 dicembre 2010, n. 21 "Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali" nella parte in cui non prevede l'intesa tra la Regione e l'organismo di gestione dell'area protetta nella individuazione dei confini delle aree contigue e del comma 2 del medesimo articolo nella parte in cui consente la caccia in dette aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell'area protetta e dell'area contigua.

La Corte esclude che la Regione possa derogare dalle disposizioni di cui all'articolo 32 della l. 394/1991 in quanto sia la disciplina della caccia che quella delle aree protette rientrano in materia di ambiente ed è di competenza legislativa esclusiva dello Stato.

L'intesa fra Regione ed ente di gestione dell'area protetta è quindi parte imprescindibile del procedimento di definizione dei confini delle aree contigue, né sembrano possibili forme anche semplicemente residuali di apertura dell'attività di caccia a non residenti in tali aree.

Ciò comporta la necessità di riconsiderare la l. 21/2010 ed il suo procedimento di revisione in via straordinaria dei confini delle aree contigue oltre allo stesso procedimento previsto in via ordinaria dall'articolo 17, comma 3 della l. 12/1995, laddove l'individuazione delle aree contigue è rimessa al piano del parco.

Il Piano del parco è adottato dall'Ente gestore, ma è approvato dal Consiglio regionale, che può apportare unilateralmente le modifiche che ritiene opportune, secondo la prassi fin qui seguita.

Tale procedimento risulta difforme, per le aree contigue, da quanto previsto dall'articolo 32, dove Ente Gestore e Regione, ed in alcuni casi gli enti locali, sono invece soggetti paritari che devono concludere un accordo.

Gli emendamenti si propongono di adeguare la normativa regionale alle precise statuizioni della Corte e rinvia per quanto concerne le aree contigue all'articolo 32 della l. 394/1991.

Viene inoltre abrogata la l.r. 21/2010.

Il provvedimento di Giunta n. 61 del 21 ottobre 2011, prevede due emendamenti al DDL 166 e precisamente:

- *l'emendamento N. 1 che inserisce, dopo l'articolo 4 della legge regionale 29 febbraio 1995, n. 12, l'articolo 4bis (Aree contigue) il quale stabilisce che alle aree contigue alle aree naturali si applicano le disposizioni di cui all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1994, n. 394 e che all'interno delle aree contigue l'attività venatoria è riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua;*
- *l'emendamento N. 2 che prevede l'inserimento dell'articolo 2 bis con il quale viene abrogata la legge regionale 7 dicembre 2010, n. 21 "Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali".*

Il testo riformulato, composto da 6 articoli, è stato esaminato in sede di IV Commissione competente per l'esame in sede referente ed approvato a maggioranza dei componenti in data 24 ottobre 2011.

Auspicio che il suddetto disegno di legge possa essere approvato ad ampia maggioranza di voti.

3. NOTE AGLI ARTICOLI

Note all'articolo 1

- *La legge regionale 22 febbraio 1995, n. 12 è pubblicata nel B.U. 15 marzo 1995, n. 5 - suppl. ord.;*
- *La legge 6 dicembre 1991, n. 394 è pubblicata nella G.U. 13 dicembre 1991, n. 292, S.O..*

Nota all'articolo 4

- *La legge regionale 1 luglio 1994, n. 29 è pubblicata nel B.U. 20 luglio 1994, n. 16.*

4. STRUTTURA DI RIFERIMENTO

Dipartimento Ambiente – Servizio Parchi, Aree Protette e Biodiversità.

CORTE COSTITUZIONALE**Sentenza 5 ottobre 2011, n. 263****REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE COSTITUZIONALE**

composta dai signori:

- Alfonso	QUARANTA	Presidente
- Alfio	FINOCCHIARO	Giudice
- Franco	GALLO	“
- Luigi	MAZZELLA	“
- Gaetano	SILVESTRI	“
- Giuseppe	TESAURO	“
- Paolo Maria	NAPOLITANO	“
- Giuseppe	FRIGO	“
- Alessandro	CRISCUOLO	“
- Paolo	GROSSI	“
- Giorgio	LATTANZI	“
- Aldo	CAROSI	“
- Marta	CARTABIA	“

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nel giudizio di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali), promosso dal Presidente del Consiglio dei ministri con ricorso notificato il 4-9 febbraio 2011, depositato in cancelleria il successivo 14 febbraio ed iscritto al n. 7 del registro ricorsi 2011.

Visto l'atto di costituzione della Regione Liguria;

udito nell'udienza pubblica del 20 settembre 2011 il Giudice relatore Alfonso Quaranta;

uditi l'avvocato dello Stato Federico Basilica per il Presidente del Consiglio dei ministri e l'avvocato Orlando Sivieri per la Regione Liguria.

Ritenuto in fatto

1. Con ricorso consegnato per la notifica in data 4 febbraio 2011, ricevuto dal destinatario il successivo 9 febbraio e depositato presso la cancelleria della Corte costituzionale il successivo 14 febbraio, il Presidente del Consiglio dei ministri, rappresentato e difeso dall'Avvocatura generale dello Stato, ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali).

Detta norma prevede:

al comma 1: «la Giunta regionale entro il 31 luglio 2011 ridefinisce, previo parere della Commissione consiliare competente da rendersi entro venti giorni, trascorsi i quali si intende favorevole, le aree contigue esistenti dei parchi naturali regionali di cui all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette) e successive modifiche e integrazioni»;

al comma 2: «le aree contigue come disciplinate dal relativo piano del parco o dal provvedimento istitutivo sono soppresse, eccetto le aree contigue speciali individuate dal piano del parco di Montemarcello Magra. La relativa perimetrazione mantiene valore per l'applicazione, quali norme di salvaguardia, dei vincoli, degli indirizzi, delle previsioni contenuti nel piano del parco, nel piano pluriennale socio-economico e negli altri documenti di programmazione del parco, ad eccezione dei limiti relativi all'attività venatoria per la quale trova applicazione la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la

protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni».

2. Premette il ricorrente che, sebbene le Regioni abbiano potestà legislativa concorrente in materia di governo del territorio, la materia delle aree contigue dei parchi naturali regionali, in quanto relativa alla tutela dell'ambiente, rientra nella potestà legislativa esclusiva dello Stato ai sensi dell'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.
3. La difesa dello Stato assume, quindi, che il contenuto precettivo del citato articolo lederebbe la suddetta previsione costituzionale, in quanto sia al comma 1, che al comma 2, contiene disposizioni non conformi alla legge statale n. 394 del 1991, la quale individua standard minimi ed uniformi di tutela ambientale validi sull'intero territorio nazionale.
4. In particolare, l'art. 1, comma 1, della suddetta legge regionale, violerebbe le prescrizioni dell'art. 32, comma 2, della citata legge n. 394 del 1991, nella parte in cui prevede la ridefinizione (in uno, dunque, alla soppressione, stabilita dall'art. 1, comma 2) delle esistenti aree contigue dei parchi naturali regionali, senza la preventiva intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta e con gli enti locali interessati.
5. Il successivo comma 2 paleserebbe, a sua volta, un contrasto con la previsione contenuta nell'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, consentendo l'attività venatoria nelle aree contigue anche ai soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.
Il ricorrente richiama, a sostegno delle proprie argomentazioni, la sentenza di questa Corte n. 315 del 2010, con la quale è stata dichiarata l'illegittimità costituzionale di analoga disposizione, cioè dell'art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), nella parte in cui essa consentiva la caccia anche a soggetti non residenti nell'area naturale protetta e nell'area contigua.
Espone, inoltre, alla luce della sentenza n. 272 del 2009 della Corte costituzionale, che non può affermarsi l'esistenza di una forma ibrida di "zona contigua", con speciali previsioni urbanistiche adottate dall'ente parco e facoltà, anche per i non residenti, di esercitarvi l'attività di caccia, sia pure senza apposita denominazione o con un'altra formale classificazione.
6. Infine, il ricorrente ha chiesto la sospensione dell'esecuzione della legge censurata, ricorrendo, a suo avviso, i presupposti di cui all'art. 35 della legge 11 marzo 1953, n. 87.
7. In data 14 marzo 2011 si è costituita la Regione Liguria, la quale ha chiesto che la questione di costituzionalità sia dichiarata inammissibile o non fondata.
8. Assume la difesa regionale, con riguardo all'impugnazione del citato comma 1, che la previsione di cui all'art. 32, comma 2, della legge n. 394 del 1991, non rientra tra i principi fondamentali ai quali la disciplina delle aree protette regionali deve adeguarsi, come individuati dall'art. 22 della stessa legge n. 394 del 1991.
Lo strumento dell'intesa tra la Regione e l'Ente parco è, d'altronde, previsto all'art. 12, comma 4, della stessa legge n. 394 del 1991, contenente la procedura per l'approvazione del piano dei parchi nazionali.
La Regione Liguria ha collocato l'individuazione delle aree contigue e la loro concreta disciplina all'interno del Piano del parco (sono richiamati l'art. 25 della legge n. 394 del 1991 e l'art 18 della legge della Regione Liguria 22 febbraio 1995, n. 12, che reca "Riordino delle aree protette"). Tale strumento pur essendo un "patto" con il territorio e con le istituzioni locali che lo rappresentano, è adottato formalmente dall'Ente parco ed è approvato dal Consiglio regionale, senza procedimenti d'intesa.
9. In riferimento all'impugnazione del suddetto comma 2, la Regione deduce che si tratta di una norma transitoria, adottata per offrire risposta urgente alle problematiche aperte dalla sentenza della Corte costituzionale n. 315 del 2010, relative al mancato prelievo degli ungulati selvatici, in ragione delle seguenti circostanze:
 - le aree contigue dei parchi liguri appartengono quasi tutte a territori di comuni montani, scarsamente popolati e con una età media elevata della popolazione, ragione per la quale è impossibile reperire un numero di cacciatori in grado di contenere efficacemente gli ungulati;
 - in assenza di un adeguato prelievo, l'entità delle popolazioni di ungulati cresce in modo esponenziale e con essa, l'entità dei danni, con il conseguente esborso di denaro pubblico per i risarcimenti e l'impoverimento dei valori ambientali e paesaggistici del territorio;
 - sotto il profilo scientifico, il prelievo deve essere compiuto in determinate epoche, quale appunto quella autunnale e del primo inverno, per conseguire la maggiore efficacia ed il minor danno nei confronti delle altre specie faunistiche;

- eventuali azioni di controllo faunistico, attuate in sostituzione del prelievo venatorio, comportano comunque tempi tecnici incompatibili con l'urgenza del caso.

In questo senso, del tutto necessaria, ed avente un sostanziale valore di salvaguardia, risulta la disposizione contenuta al comma 2 dell'art. 1 della legge regionale n. 21 del 2010.

Nelle aree contigue soppresse e per il limitato tempo necessario alla loro ridefinizione da parte della Giunta regionale, tale disposizione fa infatti salvi, al di fuori della disciplina venatoria, le norme di tutela, i vincoli, gli indirizzi, le previsioni contenuti nel piano del parco, nel piano pluriennale socio-economico e negli altri documenti di programmazione del parco.

Considerato in diritto

1. Il Presidente del Consiglio dei ministri ha promosso questione di legittimità costituzionale dell'articolo 1, commi 1 e 2, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali).

Ad avviso del ricorrente, le suddette disposizioni, in quanto non conformi all'art. 32, commi 2 e 3, della legge 6 dicembre 1991, n. 394 (Legge quadro sulle aree protette), che individua standard minimi ed uniformi di tutela ambientale validi sull'intero territorio nazionale, lederebbero la potestà esclusiva dello Stato in materia di tutela ambientale, di cui all'art. 117, secondo comma, lettera s), della Costituzione.

1.1. In particolare, l'art. 1, comma 1, della citata legge regionale, prevede che «la Giunta regionale entro il 31 luglio 2011 ridefinisce, previo parere della Commissione consiliare competente da rendersi entro venti giorni, trascorsi i quali si intende favorevole, le aree contigue esistenti dei parchi naturali regionali di cui all'articolo 32 della legge 6 dicembre 1991, n. 394».

Tale norma violerebbe le prescrizioni dell'art. 32, comma 2, della citata legge n. 394 del 1991, in quanto stabilisce la soppressione delle aree contigue, senza la preventiva intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta e con gli enti locali interessati.

Il comma 2, del medesimo art. 1, prevede che «le aree contigue come disciplinate dal relativo piano del parco o dal provvedimento istitutivo sono soppresse, eccetto le aree contigue speciali individuate dal piano del parco di Montemarcello Magra. La relativa perimetrazione mantiene valore per l'applicazione, quali norme di salvaguardia, dei vincoli, degli indirizzi, delle previsioni contenuti nel piano del parco, nel piano pluriennale socio-economico e negli altri documenti di programmazione del parco, ad eccezione dei limiti relativi all'attività venatoria per la quale trova applicazione la legge regionale 1° luglio 1994, n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio) e successive modifiche e integrazioni».

Le suindicate disposizioni violerebbero la previsione contenuta nell'art. 32, comma 3, della legge n. 394 del 1991, consentendo l'attività venatoria anche ai soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

1.2. Una disposizione, analoga a quella da ultimo richiamata, contenuta nell'art. 25, comma 18, della legge della Regione Liguria n. 29 del 1° luglio 1994 n. 29 (Norme regionali per la protezione della fauna omeoterma e per il prelievo venatorio), è stata dichiarata costituzionalmente illegittima con la sentenza di questa Corte n. 315 del 2010, nella parte in cui consentiva la caccia nelle aree contigue anche ai soggetti non residenti nelle aree stesse.

2. La questione è fondata.

2.1. La disciplina delle aree protette, contenuta nella legge n. 394 del 1991, rientra nella competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente prevista dall'art. 117, secondo comma, lettera s), Cost. (da ultimo, ex multis, sentenza n. 44 del 2011).

In particolare, l'art. 32, comma 2, della citata legge prevede che «i confini delle aree contigue di cui al comma 1 sono determinati dalle Regioni sul cui territorio si trova l'area naturale protetta, d'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta».

Il comma 3 del medesimo art. 32 stabilisce, a sua volta, che «all'interno delle aree contigue le Regioni possono disciplinare l'esercizio della caccia, in deroga al terzo comma dell'art. 15 della legge 27 dicembre 1977, n. 968, soltanto nella forma della caccia controllata, riservata ai soli residenti dei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, gestita in base al secondo comma dello stesso articolo 15 della medesima legge».

Con il ricorso in esame il Presidente del Consiglio dei ministri lamenta che le citate norme regionali, violando quanto previsto dall'art. 32, commi 2 e 3, della legge n. 394 del 1991, abbiano invaso ambiti di competenza legislativa esclusiva statale, con ciò ledendo la richiamata disposizione costituzionale.

3. Orbene, quanto al comma 1 dell'art. 1 della legge regionale oggetto di impugnazione, è da osservare che tale disposizione non prevede, ai fini della ridefinizione delle aree contigue dei parchi naturali regionali, la preventiva intesa con l'organo di gestione dell'area protetta, a differenza di quanto, invece, è stabilito dal citato art. 32, comma 2, della legge statale n. 394 del 1991.

L'art. 1, comma 2, della stessa legge regionale, a sua volta, ammette, in modo non dissimile da quanto già stabilito dal citato comma 18 dell'art. 25 della precedente legge reg. n. 29 del 1994, oggetto della richiamata declaratoria di illegittimità costituzionale sul punto, l'esercizio venatorio anche per soggetti che non siano residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua, come stabilito invece tassativamente dall'art. 32, comma 3, della legge statale.

4. Il rilevato contrasto tra le norme regionali e la legislazione statale determina, quindi, l'illegittimità costituzionale delle prime, in quanto esse, come si è precisato, sono lesive della potestà legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente, alla quale deve essere ricondotto, nel suo complesso, l'art. 32 della legge n. 394 del 1991.

Assume, al riguardo, rilievo la considerazione che la disciplina statale delle aree protette – che inerisce alle finalità essenziali della tutela della natura, attraverso la sottoposizione di porzioni di territorio a speciale protezione – si estrinseca sia nella predisposizione di strumenti programmatici e gestionali per la valutazione di rispondenza delle attività, svolte nei parchi, alle esigenze di protezione della flora e della fauna (sentenze n. 44 del 2011 e n. 387 del 2008), tra i quali deve essere ricompresa anche la previsione dell'intesa in questione per la delimitazione delle aree contigue alle aree protette, sia nella fissazione di limiti all'esercizio della caccia (sentenza n. 315 del 2010), tra i quali, indubbiamente, rientrano quelli relativi alle aree contigue.

4.1. Con specifico riferimento a tale ultimo profilo, può ulteriormente chiarirsi, secondo quanto già precisato da questa Corte con la sentenza n. 315 del 2010, che le norme contenute nella legge n. 394 del 1991, già nella vigenza del testo originario del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, contenevano principi fondamentali, ai fini dell'esercizio della competenza legislativa concorrente delle Regioni in materia di caccia.

A seguito della riforma costituzionale del 2001, la attuale, più ampia, competenza legislativa regionale in materia di caccia, conseguente alla trasformazione di tale competenza da concorrente in residuale, non ha fatto venir meno la forza vincolante delle suddette norme statali, le quali oggi assumono la natura di standard minimi uniformi, dettati dalla legislazione statale nell'esercizio della competenza esclusiva dello Stato in materia di tutela dell'ambiente. Con riguardo alla questione in oggetto, la Regione, pertanto, non può prevedere soglie di tutela inferiori a quelle dettate dallo Stato, mentre può, nell'esercizio di una sua diversa potestà legislativa, prevedere eventualmente livelli maggiori di tutela, che presuppongono logicamente il rispetto degli standard adeguati ed uniformi fissati nelle leggi statali (citata sentenza n. 315 del 2010; v. anche sentenze n. 193 del 2010 e n. 61 del 2009).

A ciò va aggiunto, che già sotto la vigenza dell'art. 117 Cost., nel testo anteriore alla riforma del 2001, questa Corte, con riferimento alla potestà legislativa esclusiva delle Regioni a statuto speciale, aveva precisato che il vincolo derivante dalla normativa statale prima citata «non dipende da una determinata qualificazione della norma che ne esplicita la consistenza, ma dalla stessa previsione costituzionale della tutela della natura attraverso lo strumento delle aree naturali protette» (già citata sentenza n. 315 del 2010, nonché sentenza n. 366 del 1992).

Dopo la riforma del Titolo V della Parte seconda della Costituzione, questa Corte ha riconosciuto, con giurisprudenza costante, la competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di aree naturali protette (ex plurimis, sentenza n. 272 del 2009).

4.2.— In ragione delle suddette argomentazioni, devono essere ritenute prive di rilievo le difese svolte dalla Regione Liguria.

In primo luogo, non può essere accolta la tesi secondo cui l'art. 32 della legge n. 394 del 1991, nel prevedere l'intesa con l'organismo di gestione dell'area protetta, non riguarderebbe le aree contigue, tenuto conto che lo stesso legislatore ligure ha esplicitamente riconosciuto l'applicabilità del citato art. 32 anche alle aree naturali protette regionali, come si evince dalla disposizione contenuta nell'art. 17, comma 3, della legge della Regione Liguria 22 febbraio 1995, n. 12 (Riordino delle aree protette).

Né assume rilievo l'argomentazione della difesa regionale, secondo cui le disposizioni contenute nell'art. 32 della legge n. 394 del 1991 non potrebbero essere qualificate come espressive di principi fondamentali della materia, i quali, soli, sarebbero vincolanti per il legislatore regionale. Al riguardo, è sufficiente osservare che la dicotomia norme di principio-norme di dettaglio viene in rilievo soltanto nell'am-

bito di competenze legislative concorrenti tra Stato e Regioni, mentre nella specie si tratta di una competenza esclusiva dello Stato. Ciò che qui si verifica è soltanto l'invasione di tale competenza esclusiva statale ad opera di norme regionali; invasione che si sostanzia nella violazione degli standard uniformi di tutela fissati con la citata legge n. 394 del 1991 ed, in particolare, con il suo art. 32.

In secondo luogo, non possono essere condivise le difese regionali che giustificano la intervenuta reiterazione dell'art. 1, comma 2, citato, il cui contenuto precettivo già ha formato oggetto di declaratoria di illegittimità costituzionale (citata sentenza n. 315 del 2010), con il suo carattere meramente transitorio e con considerazioni di fatto che esulano dai criteri regolativi del riparto della competenza legislativa tra Stato e Regioni.

5. Alla luce delle considerazioni che precedono, devono ritenersi costituzionalmente illegittimi l'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Liguria n. 21 del 2010, nella parte in cui non prevede l'intesa tra la Regione e l'organismo di gestione dell'area protetta, e il comma 2, del medesimo articolo, nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.
6. Atteso il contenuto della presente decisione, non occorre provvedere sull'istanza di sospensione formulata dal ricorrente (ex multis, sentenze n. 341, n. 254 e n. 250 del 2009).

PER QUESTI MOTIVI

LA CORTE COSTITUZIONALE

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 1, della legge della Regione Liguria 7 dicembre 2010, n. 21 (Provvedimenti urgenti in materia di aree contigue dei parchi naturali regionali), nella parte in cui non prevede l'intesa tra la Regione e l'organismo di gestione dell'area protetta;

dichiara l'illegittimità costituzionale dell'articolo 1, comma 2, della medesima legge della Regione Liguria n. 21 del 2010, nella parte in cui consente la caccia nelle aree contigue anche a soggetti non residenti nei comuni dell'area naturale protetta e dell'area contigua.

Così deciso in Roma, nella sede della Corte Costituzionale, Palazzo della Consulta, il 5 ottobre 2011.

Depositata in Cancelleria il 12 ottobre 2011

PRESIDENTE E REDATTORE

Alfonso Quaranta

CANCELLIERE

Gabriella Melatti

AVVISO DI RETTIFICA

Comunicato relativo alla L.R. 21/2011 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2011 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modifiche e integrazioni" pubblicata nel 2° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 15 del 10 agosto 2011, parte I.

Nella legge regionale 9 agosto 2011, n. 21 "Assestamento del bilancio di previsione della Regione Liguria per l'anno finanziario 2011 ai sensi dell'articolo 35 della legge regionale 26 marzo 2002, n. 15 (Ordinamento contabile della Regione Liguria) e successive modifiche e integrazioni" pubblicata nel 2° Supplemento Straordinario al Bollettino Ufficiale n. 15 del 10 agosto 2011, parte I:

- all'articolo 4, nonché all'articolo 5, comma 2, lettera a), i richiami all'articolo 5 della l.r. 24/2010 devono intendersi riferiti all'articolo 6 della medesima l.r. 24/2010;
 - all'articolo 5, comma 2, lettera b), il richiamo all'articolo 7 della l.r. 24/2010 deve intendersi riferito all'articolo 8 della medesima l.r. 24/2010.
-
-

Direttore responsabile: Augusto Pessina

Publicato dalla Presidenza del Consiglio Regionale

Autorizzazione del Tribunale di Genova n. 22 del 16/7/1976 (*legge regionale 24 dicembre 2004, n. 32*)
